

Gruppo RBS - Condizioni Standard di Acquisto

1. Definizioni

"Altre Società RBS Autorizzate" indica ogni Entità RFS, divisione, dipartimento o altro raggruppamento organizzativo in seno a una o più Entità RFS, che venga indicato nel presente Contratto o sia, di volta in volta, in altro modo indicato al Fornitore da RBS come soggetto autorizzato ad effettuare un ordine e/o a ricevere beni o servizi da parte del Fornitore ai sensi del presente Contratto;

"Beni" indica i beni, i servizi, i software e/o i dati forniti dal Fornitore al Compratore come stabilito nel Contratto.

"Compratore" indica il membro del Gruppo RBS che ha emesso l'Ordine di Acquisto.

"Contratto" indica il contratto per la fornitura dei Beni da parte del Fornitore al Compratore, incluso l'Ordine di Acquisto, i Termini Speciali, la Specifica ed ogni altro documento allegato o a cui si faccia riferimento nell'Ordine di Acquisto.

"Diritti di Proprietà Intellettuale" indica le licenze, i marchi, i marchi di servizio, i nomi commerciali e di servizio, i diritti d'autore, i diritti relativi ad opere topografiche, i diritti sui database, i diritti del design, i segreti commerciali ed industriali, e tutti i diritti, anche futuri o le forme di tutela di simile natura o aventi un effetto simile o equivalente ad ognuno di essi che possano sussistere in qualsiasi parte del mondo (siano essi registrati o non registrati, incluse le domande di registrazione ed i diritti a presentare domanda di registrazione in relazione a ciascuno di essi).

"Entità RFS" indica ogni società che sia di volta in volta una affiliata di RFS Holdings B.V.. Ai fini della definizione di una Entità RFS, l'espressione "affiliata" ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 2:24a del codice civile olandese.

"Fornitore" indica il soggetto fisico, il soggetto giuridico, la società o l'organizzazione a cui l'Ordine di Acquisto è indirizzato.

"Gruppo RBS" indica a) The Royal Bank of Scotland plc ed ogni società che sia di volta in volta (i) la società controllante, (ii) una affiliata o (iii) una affiliata della controllante di The Royal Bank of Scotland plc; ed (b) ogni Altra Società RBS Autorizzata. Ai fini della definizione del Gruppo RBS, le espressioni "società controllante" ed "affiliata" hanno i significati ad esse attribuite nell'*UK Companies Act 1985*. Fatto salvo quanto precede, non sono membri del Gruppo RBS: (i) il governo del Regno Unito né alcun membro o suo ente, inclusa la Tesoreria di Sua Maestà e l'UK Financial Investments Limited (i loro amministratori, funzionari, dipendenti o entità) né (ii) gli individui o le entità controllate da o poste sotto il comune controllo del governo del Regno Unito o membro o suo ente (inclusa la Tesoreria di Sua Maestà e l'UK Financial Investments Limited) e che non appartengono a The Royal Bank of Scotland Group plc alle sue affiliate o società controllate (inclusa ABN AMRO Bank N.V. ed ognuna delle sue affiliate o società controllate).

"Ordine di Acquisto" indica l'ordine del Compratore per i Beni, nella forma standard dell'ordine di acquisto del Compratore in cui sono incorporati i presenti termini e condizioni o a cui si faccia riferimento nell'ordine.

"PCI DSS" indica la versione 1.1 della *Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS)*, la documentazione fornita a supporto ed ogni successiva versione di tale standard pubblicata dal *PCI Security Standards Council* o dall'i suo/i successore/i.

"Piano di Sicurezza delle Informazioni" indica il piano di sicurezza delle informazioni predisposto dal Fornitore atto a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati e delle informazioni riservate del Compratore.

"QSA" indica l'esperto qualificato per la sicurezza riconosciuto dal *PCI Security Standards Council* come persona qualificata a convalidare la conformità con la PCI DSS.

"RFS Holdings B.V" indica la società costituita nei Paesi Bassi (numero di iscrizione 34273228), con sede legale in Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, Paesi Bassi;

"Specifica" indica tutte le specifiche, le descrizioni e i requisiti dei Beni previsti o a cui si faccia riferimento nel Contratto.

"**Termini Speciali**" indica ogni termine o condizione aggiuntiva prevista, o a cui si faccia riferimento, nell'Ordine di Acquisto concernente la fornitura dei Beni.

"**Territorio**" indica l'Italia.

2. Formazione del Contratto

- 2.1 Il Fornitore confermerà la propria accettazione dell'Ordine di Acquisto mediante comunicazione scritta o e-mail al Compratore o mediante la fornitura dei Beni. All'accettazione dell'Ordine di Acquisto, la data di efficacia del Contratto sarà la data dell'Ordine di Acquisto medesimo.
- 2.2 Qualsiasi termine o condizione prevista nell'accettazione dell'ordine o nei termini commerciali standard del Fornitore sono espressamente esclusi dal Contratto.
- 2.3 E' consentito al Compratore inviare, ed al Fornitore accettare, Ordini di Acquisto a mezzo e-mail. Le parti rinunciano espressamente al diritto di contestare la validità o l'applicabilità del Contratto sulla sola base che esso sia stato eseguito mediante posta elettronica.

3. Fornitura dei Beni

- 3.1 Il Fornitore fornirà i beni in conformità al Contratto, inclusa ogni istruzione indicata nell'Ordine di Acquisto. I beni saranno imballati e trasportati in modo tale da giungere a destinazione non danneggiati e in conformità a quanto richiesto dal Contratto. Il Fornitore informerà il Compratore di qualsiasi rischio per la salute, la sicurezza e l'incolumità fisica in relazione ai Beni ed includerà istruzioni chiare ed esaurienti su come maneggiare, conservare e utilizzare i beni.
- 3.2 Qualsiasi firma apposta per conto del Compratore su qualsiasi bolla di consegna o altro documento esibito per la firma in occasione della consegna dei beni, attesta solo il numero di pacchi ricevuti. In particolare, non costituisce prova né che i beni siano stati consegnati nella corretta quantità o nel corretto numero, né che essi siano stati consegnati privi di danneggiamenti e siano conformi ai requisiti del Contratto.
- 3.3 La titolarità dei beni passerà in capo al Compratore alla consegna o al pagamento da parte del Compratore (quale dei due si verifichi prima), tuttavia, il rischio non passerà al Compratore fintantoché i beni siano stati consegnati ed accettati secondo il Contratto.
- 3.4 Nei casi in cui la titolarità dei beni passi al Compratore prima della loro consegna, tali beni saranno chiaramente identificati e contrassegnati come proprietà del Compratore o nel modo in cui quest'ultimo possa richiedere.

4. Fornitura dei Servizi

Il Fornitore fornirà i servizi in conformità al Contratto, incluse le istruzioni indicate nell'Ordine di Acquisto.

5. Fornitura del software

- 5.1 Il Fornitore consegnerà al Compratore il software in conformità al Contratto, inclusa ogni istruzione indicata nell'Ordine di Acquisto.
- 5.2 Il Fornitore concede sin d'ora al Gruppo RBS ed a ciascuno dei suoi membri una licenza perpetua, non esclusiva, per tutto il mondo, a riprodurre ed utilizzare il software per gli scopi che i membri del Gruppo RBS potranno ragionevolmente richiedere. Tale licenza si estenderà ad ogni versione corretta o nuova versione del software che possa essere successivamente fornita al Gruppo RBS.
- 5.3 Senza voler limitare i termini di cui all'articolo 5.2, tale licenza include il diritto di ogni membro del Gruppo RBS ad utilizzare il software installandolo su server centrali, reti ed altri dispositivi del computer in qualsiasi luogo e ad effettuarne, di volta in volta, copie in un numero necessario al Gruppo RBS per scopi operativi, di sicurezza, di back-up e di disaster recovery e di utilizzarle a tal fine.
- 5.4 E' consentito ad ogni membro del Gruppo RBS utilizzare il software anche per ricevere, elaborare, generare, conservare e trasmettere dati per qualsiasi cliente. Inoltre, ogni membro del Gruppo RBS può consentire ai propri consulenti, appaltatori, service providers o agenti

l'utilizzo, per suo conto, del software per qualsiasi scopo, a condizione che il Compratore si assuma la responsabilità di assicurare che ogni consulente, appaltatore, service provider o agente che abbia ottenuto tale permesso agisca nel pieno rispetto dei termini del Contratto in riferimento al software.

- 5.5 Le sole limitazioni sull'uso applicabili alla licenza di software concessa ai sensi degli articoli 5.2 e 5.3 consisteranno nelle limitazioni di licenza specificate nei Termini Speciali.

6 Fornitura di dati

- 6.1 Il Fornitore consegnerà i dati al Compratore in conformità al Contratto, inclusa ogni istruzione indicata nell'Ordine di Acquisto.

- 6.2 Il Fornitore concede sin d'ora al Gruppo RBS, ed a ciascuno dei suoi membri, una licenza perpetua, non esclusiva, mondiale, a riprodurre ed utilizzare i dati per gli scopi che i membri del Gruppo RBS potranno ragionevolmente richiedere. Tale licenza si estenderà ad ogni aggiornamento dei dati che possa essere successivamente fornita al Gruppo RBS.

- 6.3 Le sole limitazioni sull'uso applicabili alla licenza dati concessa ai sensi dell'articolo 6.2 consisteranno nelle limitazioni di licenza specificate nei Termini Speciali.

7. Ritardi

- 7.1 Nell'eventualità in cui il Fornitore non fornisca i Beni in conformità al Contratto, il Compratore potrà, fatto salvo ogni altro diritto o rimedio a cui abbia titolo:-

- 7.1.1 specificare mediante comunicazione scritta al Fornitore una diversa data di consegna o di esecuzione da esso ritenuta, secondo la propria ragionevole opinione, conveniente; oppure

- 7.1.2 risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta al Fornitore, a seguito della violazione grave da parte di quest'ultimo dei termini del Contratto e ottenere il risarcimento danni dal Fornitore per la Perdita subita dal Gruppo RBS a causa della mancata fornitura dei Beni in conformità al Contratto.

- 7.2 In caso di risoluzione in conformità al presente articolo 7, il Fornitore restituirà immediatamente al Compratore qualsiasi importo già pagato da quest'ultimo ai sensi del Contratto.

- 7.3 Il Fornitore, nel caso in cui si renda conto della propria impossibilità a fornire i Beni in conformità al Contratto, ne informerà tempestivamente il Compratore.

- 7.4 In relazione agli obblighi del Fornitore previsti dal Contratto, la tempistica avrà valore essenziale. Qualora nell'Ordine di Acquisto non sia indicata nessuna data per la fornitura dei Beni, il Fornitore proporrà, non appena possibile, una data al Compratore. La data accettata dal Compratore formerà parte del Contratto.

8. Rifiuto dei Beni

- 8.1 Ogni membro del Gruppo RBS potrà rifiutare qualsiasi Bene che non sia conforme al Contratto, e non si riterrà che il Gruppo RBS abbia accettato alcun Bene fintantoché il membro del Gruppo RBS a cui i Beni sono stati consegnati abbia avuto un tempo ragionevole per ispezionarli dopo la loro consegna o, se successivamente, entro un arco di tempo ragionevole dopo che qualsiasi difetto non immediatamente riscontrabile sia stato rilevato nei Beni. Il Fornitore restituirà immediatamente al Compratore tutti gli importi pagati da quest'ultimo in relazione a qualunque Bene che sia stato rifiutato.

- 8.2 Il Compratore avrà il diritto di richiedere al Fornitore, a rischio e spese di quest'ultimo, l'immediato ritiro e l'immediata sostituzione dei beni, dei software o dei dati rifiutati e la nuova esecuzione dei servizi rifiutati. Qualora il Fornitore fornisca dei Beni in sostituzione, nel rispetto del presente articolo, a tali Beni sostituiti si applicheranno le disposizioni del Contratto.

9. Prezzo e Pagamento

- 9.1 Se non diversamente stabilito nel Contratto, i prezzi previsti nell'Ordine di Acquisto si considerano fissi e al netto dell'IVA, se applicabile, e verranno corrisposti dal Compratore subordinatamente alla ricevuta di una valida fattura ai fini IVA e costituiscono l'intero compenso dovuto dal Compratore per i Beni. Successivamente alla consegna o alla prestazione dei Beni,

il Fornitore invierà al Compratore una fattura in cui i Beni siano chiaramente identificati ed il numero dell'Ordine di Acquisto indicato.

- 9.2 Tutti i pagamenti dovuti saranno pagati dal Compratore entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Compratore della fattura emessa dal Fornitore ai sensi del Contratto, a condizione che quest'ultimo abbia adempiuto i propri obblighi di cui al Contratto medesimo. Il Fornitore emetterà le fatture alle date indicate nell'Ordine di Acquisto. In caso di mancata indicazione di tali date, il Fornitore emetterà le fatture dopo la consegna o la fornitura dei Beni. Il Compratore corrisponderà al Fornitore gli interessi maturati su ogni ritardato pagamento, se richiesto, a un tasso annuo pari al 3% (tre per cento) sul tasso base di volta in volta pubblicato dalla Royal Bank of Scotland. Gli interessi saranno pagabili dalla data del trentesimo giorno dalla ricezione da parte del Compratore della fattura del Fornitore fino alla data in cui il pagamento è accreditato sul conto corrente del Fornitore mediante bonifico o la data l'assegno sia stato spedito al Fornitore da parte del Compratore.
- 9.3 Il Compratore non sarà tenuto a pagare le fatture emesse non in conformità al Contratto e comunicherà per iscritto al Fornitore i motivi del mancato pagamento. Il pagamento non avrà valore di rinuncia da parte del Compratore a qualsiasi suo diritto.
- 9.4 Il Compratore potrà compensare ogni importo che sia o che sarà a lui dovuto dal Fornitore su ogni pagamento dovuto dallo stesso al Fornitore.

10. Garanzie

- 10.1 Il Fornitore si impegna a far sì che:-
- 10.1.1 i Beni siano in tutto e per tutto conformi alla Specifica e siano conformi alle specifiche in vigore del Fornitore e alle descrizioni del prodotto, ai manuali per l'utente o ad altra documentazione relativa al prodotto e ai campioni forniti e soddisfino le esigenze ragionevoli o esplicitate del Compratore;
- 10.1.2 i Beni siano privi di difetti nel design, difetti di lavorazione o di materiali, siano di qualità soddisfacente ed adatti allo scopo del Compratore;
- 10.1.3 ogni software all'interno dei Beni sia adatto allo scopo per il quale è destinato e non contiene virus, né meccanismi bloccanti o distruttivi;
- 10.1.4 i dati all'interno dei Beni siano precisi;
- 10.1.5 tutti i servizi relativi ai Beni siano eseguiti con ragionevole abilità, cura e diligenza;
- 10.1.6 i Beni siano conformi a tutte le leggi, i regolamenti, gli standard applicabili al Territorio, all'Unione Europea o a livello internazionale, e ad ogni assicurazione sulla qualità o ad altro requisito notificato al Fornitore; e
- 10.1.7 tutti i beni ed i software all'interno dei Beni aventi una funzione correlata alla valuta monetaria siano capaci di eseguire le loro funzioni nella valuta locale del Territorio e/o in euro e funzioneranno in conformità a tutte le conversioni ed alle esigenze di arrotondamento applicabili relative alla moneta unica europea, come di volta in volta previsto dall'ordinamento legislativo europeo e del Territorio.
- 10.2 nell'eventualità in cui siano riscontrati dei difetti nei Beni attribuibili a qualsiasi violazione degli impegni di cui sopra entro il periodo di dodici mesi (o altro periodo come eventualmente previsto altrove nel Contratto) a partire dalla data di consegna o di fornitura dei Beni, il Fornitore correggerà il difetto mediante sostituzione o riparazione del bene, del software o del dato difettoso o eseguirà nuovamente i servizi difettosi non appena possibile dal ricevimento della relativa comunicazione inviata dal Compratore. Ogni sostituzione, riparazione o nuova esecuzione sarà anch'essa soggetta agli impegni assunti nel Contratto. Qualora il Fornitore manchi di rimediare un qualunque difetto riscontrato nei Beni in conformità al presente articolo, il Compratore potrà porvi rimedio o designare un terzo affinché vi ponga rimedio ed il Fornitore rimborserà al Compratore ogni spesa necessariamente e ragionevolmente sostenuta a tale proposito.
- 10.3 La correzione dei difetti riscontrati nei Beni non pregiudicherà gli altri diritti ed i rimedi del Compratore per la violazione del Contratto.

- 10.4 Se richiesto dal Compratore, in qualsiasi momento nell'arco dei cinque anni successivi la data del Contratto, il Fornitore fornirà un servizio di manutenzione e supporto in relazione ai Beni incluso, ove applicabile, la fornitura di pezzi di ricambio. Tale servizio verrà fornito a fronte di costi ragionevoli o altrimenti secondo i termini concordati tra le parti.

11. Tutela Ambientale

Il Fornitore garantisce che tutti gli elementi presenti all'interno dei Beni sono conformi a tutti gli standard, alle linee guida, ai regolamenti ed ai requisiti del Territorio, dell'Unione Europea e internazionali concernenti la responsabilità del produttore, la tutela ambientale, il trattamento dei rifiuti, l'uso di sostanze pericolose o similari ed il Fornitore fornirà, su richiesta, ragionevole prova di tale conformità al Compratore.

12. Staff

- 12.1 Il Fornitore farà quanto possibile per garantire che tutti i soggetti da esso assunti o ingaggiati nella fornitura dei Beni siano onesti, rispettosi della legge e non abbiano rapporti noti con enti, gruppi o reti che partecipano, incoraggiano o supportano attività illecite. Il Fornitore svolgerà appropriate procedure di assunzione e di *security vetting* in relazione a tali soggetti e non assumerà né ingaggerà nessuno di essi per lo svolgimento degli obblighi di cui al Contratto che non abbia superato positivamente le procedure di selezione e di *security vetting* del Fornitore. Il Fornitore non consentirà che nessun individuo da esso assunto o ingaggiato nella fornitura dei Beni abbia accesso ai dati del Gruppo RBS, o acceda, non accompagnato, alle sedi del Gruppo RBS, a meno che il Fornitore non abbia ottenuto dal Compratore, e li abbia soddisfatti, i requisiti di Selezione di Pre-assunzione del Gruppo RBS. Il Fornitore assicurerà che ogni subappaltatore si attenga alle disposizioni del presente articolo 12.1. Il mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni del presente articolo 12.1 costituirà una violazione grave del Contratto da parte del Fornitore.

13. Sicurezza delle Informazioni

- 13.1 Nel caso in cui il Compratore consenta al Fornitore l'accesso a dati o sistemi di elaborazione dati del Gruppo RBS, il Fornitore vi accederà solo per gli scopi espressamente autorizzati per iscritto dal Compratore e assicurerà che tale accesso sia solo utilizzato da personale autorizzato del Fornitore. Il Fornitore si atterrà alle politiche e procedure sulla sicurezza del Gruppo RBS come comunicate al Fornitore. Il Fornitore implementerà altresì ed attiverà anti-virus per il software aggiornati su tutti i sistemi di elaborazione dati che possano essere, direttamente o indirettamente, collegati, ai sistemi di elaborazione dati del Gruppo RBS.
- 13.2 Il Fornitore assicurerà di avere in ogni momento in atto il Piano di Sicurezza delle Informazioni e di agire in conformità con i termini dello stesso. Il Fornitore assicurerà che il Piano di Sicurezza delle Informazioni sia conforme ad ISO27001 e ISO27002 (o a qualsiasi standard relativo alla sicurezza delle informazioni che li sostituisca).
- 13.3 Il Fornitore svilupperà ed aggiornerà regolarmente e, in ogni caso, non meno di una volta ogni 12 (dodici) mesi, il Piano di Sicurezza delle Informazioni secondo gli standard di abilità, cura, conoscenza e prudenza che normalmente e ragionevolmente ci si aspetterebbe da parte di un soggetto esperto nella fornitura di beni, servizi, software e/o dati uguali o simili ai Beni.
- 13.4 In caso di potenziali o reali violazioni del Piano di Sicurezza delle Informazioni o degli obblighi o dei doveri da parte del Fornitore verso il Compratore in relazione alla riservatezza o ai dati personali (come definiti nel Data Protection Act 2003 - il "DPA"), il Fornitore rimedierà la violazione e prontamente: (i) ne informerà il Compratore (con successiva comunicazione scritta); e (ii) metterà in atto ogni misura o azione di rimedio che il Compratore ritenga sia necessaria a seguito della violazione.
- 13.5 Il Fornitore permetterà, in qualsiasi momento dandone ragionevole preavviso, al Compratore di visionare il Piano di Informazioni della Sicurezza e di estrarne copia.
- 13.6 Se così richiesto, il Fornitore illustrerà al Compratore il modo in cui il Piano di Sicurezza delle Informazioni soddisferà i requisiti di sicurezza delle informazioni del Compratore, come di volta in volta notificate al Fornitore. Nell'eventualità in cui il Compratore reputi (su ragionevoli motivi) che il Piano di Sicurezza delle Informazioni sia insufficiente a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati o delle informazioni riservate del Compratore o manchi di soddisfare i requisiti di qualsiasi organo regolamentare o manchi di soddisfare gli standard del settore relativi alla sicurezza delle informazioni, in tal caso il Compratore potrà richiedere al Fornitore

di modificare il Piano di Sicurezza delle Informazioni così da sanare tale insufficienza o mancanza ed il Fornitore apporgerà prontamente le modifiche richieste dal Compratore.

- 13.7 Il Fornitore si assicurerà che tutti i dati o le informazioni riservate del Compratore che non siano più richieste vengano cancellate o distrutte e che tali dati e informazioni riservate non siano più recuperabili. Il Fornitore dovrà inoltre distruggere qualsiasi apparecchiatura per l'elaborazione dei dati che sia in eccesso rispetto ai fabbisogni e in cui siano stati custoditi i dati del Gruppo RBS. Le procedure di cancellazione e/o distruzione formeranno parte del Piano di Sicurezza delle Informazioni.
- 13.8 Il Fornitore, in qualsiasi momento e a proprie spese, agirà in piena conformità alla PCI DSS quando:
- 13.8.1 l'adempimento degli obblighi del Fornitore ai sensi del contratto lo richieda; oppure
- 13.8.2 il Compratore decida che tale conformità sia richiesta e ne informi il Fornitore.
- 13.9 Nell'eventualità in cui sia richiesta l'adesione alla PCI DSS ai sensi dell'articolo 13.8, il Fornitore darà dimostrazione di tale conformità prima di fornire i relativi Beni o eseguire i relativi obblighi:
- 13.9.1 incaricando un QSA che verifichi la conformità e ne riferisca al fornitore della relativa carta di pagamento; e
- 13.9.2 fornendo al Compratore un certificato di conformità da parte del fornitore di carta di pagamento.

Il Fornitore ripeterà tale procedura così da fornire, non meno di una volta all'anno, un ulteriore certificato di conformità. Il Fornitore, come di volta in volta ragionevolmente richiesto, fornirà al Compratore tale ulteriore prova di conformità al PCI DSS.

- 13.10 La mancata piena conformità al PCI DSS, in qualsiasi momento, da parte del Fornitore se richiesto ai sensi dell'Articolo 13.8, autorizzerà il Compratore a risolvere, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta, il Contratto per grave e non sanabile inadempimento.
- 13.11 Il Fornitore terrà indenne e manlevato il Compratore contro ogni perdita (inclusa la Perdita), costo, pretesa, richiesta, spesa e obbligo di qualsivoglia natura derivante dalla mancata conformità del Fornitore al PCI DSS (se richiesta ai sensi dell'articolo 13.8) e/o ogni episodio di perdita di dati di conti di pagamento o loro compromissione attribuibile al Fornitore, ai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori. Ogni esclusione o limitazione di responsabilità prevista nel Contratto non si applicherà a nessuna responsabilità del Fornitore ai sensi del presente articolo 13.11.
- 13.12 Il mancato adempimento da parte del Fornitore di uno qualsiasi dei termini del presente articolo 13 costituirà un grave e non sanabile inadempimento del presente Contratto da parte del Fornitore.

14. Tutela dei dati

- 14.1 Se il Compratore o altro membro del Gruppo RBS fornisce al Fornitore, o consente in altro modo al Fornitore di accedere a, i dati personali come definiti dal Decreto Legislativo 196/2003 (il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**") [*mediante scambio di separata corrispondenza, il Compratore nominerà il Fornitore "Responsabile del Trattamento".*]
- 14.2 il Fornitore tratterà i dati personali secondo le istruzioni impartite dal Compratore o dal membro del Gruppo RBS (ove non si trattasse del Compratore) da cui i dati personali sono stati ottenuti, ed tratterà i dati personali da esso detenuti ai sensi del Contratto in conformità allo stesso o altrimenti secondo le istruzioni impartite dal Compratore o dal membro del Gruppo RBS (ove non si trattasse del Compratore);
- 14.3 il Fornitore non acquisirà alcun diritto o interesse nei dati personali e li restituirà al soggetto del Gruppo RBS da cui li ha ottenuti su richiesta del Compratore o del soggetto interessato (ove non si trattasse del Compratore);
- 14.4 il Fornitore metterà in atto misure tecniche ed organizzative appropriate contro ogni trattamento non autorizzato o illecito dei dati personali e contro la perdita accidentale, la distruzione o il danneggiamento dei dati personali come se fosse, in relazione agli stessi, il titolare del

trattamento in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali e consentirà al Compratore di verificare tali misure dietro ragionevole preavviso; e

- 14.5 Il Fornitore non trasferirà nessun dato personale al di fuori dell'Area Economica Europea se non dietro previo consenso scritto del Compratore o del membro del Gruppo RBS da cui i dati sono stati ottenuti e in conformità ad ogni altro termine che il Compratore o il membro del Gruppo RBS interessato (come appropriato) potrà imporre su tale trasferimento. Le precedenti disposizioni del presente articolo 14.1.4 si applicano anche ad ogni ulteriore trasferimento (i.e. qualsiasi trasferimento fatto successivamente al trasferimento al di fuori dell'Area Economica Europea) dei dati personali.

15. Riservatezza

- 15.1 Il Compratore ed il Fornitore terranno riservate tutte le informazioni ottenute dall'altra parte ai sensi del o in relazione al Contratto, di cui sia noto il carattere confidenziale o che siano generalmente ritenute tali per loro stessa natura, non divulgandole a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra parte e utilizzandole per il solo scopo di adempiere il Contratto o utilizzare i Beni.
- 15.2 Non si considerano riservate e, pertanto, non soggette alle restrizioni di cui sopra, le informazioni:-
- 15.2.1 che siano di pubblico dominio o lo siano diventate senza violazione alcuna del Contratto,
- 15.2.2 che siano state ricevute da un terzo a meno che la parte ricevente fosse a conoscenza della natura riservata delle informazioni dell'altra parte,
- 15.2.3 già note alla parte ricevente e non soggette a un separato obbligo di riservatezza verso l'altra parte, e
- 15.2.4 sviluppate o acquisite indipendentemente dalla parte ricevente senza l'utilizzo delle informazioni della parte divulgante.
- 15.3 Le informazioni riservate del Gruppo RBS saranno trattate dal Fornitore come informazioni riservate del Compratore.
- 15.4 I termini del presente articolo 15 sono in aggiunta agli altri doveri di riservatezza tra le parti.
- 15.5 E' consentito al Compratore divulgare le informazioni riservate del Fornitore agli altri membri del Gruppo RBS, anche se in tal caso sarà responsabilità del Compratore assicurare che tali altri membri aderiscano ad obblighi di riservatezza ed all'utilizzo limitato equivalenti a quelli previsti nel presente articolo 15.
- 15.6 Con il presente articolo 15 non si intende affatto impedire la comunicazione di informazioni da parte di entrambe le parti se richiesto dalla legge o dalle autorità di borsa o regolamentari a cui siano soggette.

16. Continuità commerciale

Il Fornitore assicurerà di avere in atto, in qualsiasi momento, una continuità commerciale appropriata e un piano di disaster recovery per la propria attività capace di garantire la fornitura dei Beni in conformità al Contratto. Se richiesto, il Fornitore consegnerà prontamente copia di tale piano al Compratore.

17. Limitazione di Responsabilità ed Assicurazione

- 17.1 Nessuna parte sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell'altra ai sensi del o in relazione al Contratto per perdite o danni superiori a (a) Euro 5.000.000 in relazione a danni arrecati ai beni materiali del Gruppo RBS, e (b) 150% del prezzo pagabile per i Beni o Euro 1.000.000, quale di questi sia superiore, per qualsiasi altra perdita o danno, in ogni caso per un evento o una serie di eventi connessi e causati sia da violazione del Contratto, sia per negligenza, violazione di norme di legge o di un altro obbligo.
- 17.2 I precedenti limiti ed esclusioni di responsabilità non si applicano in caso di decesso o lesioni personali arrecate a qualsiasi persona, in caso di frode o colpa grave, ogni altra perdita che non possa essere esclusa o limitata per legge o per ogni responsabilità per violazione degli articoli 13, 14 o 15.

17.3 Il Fornitore manterrà in vigore assicurazioni presso rispettabili agenzie assicuratrici che coprano le responsabilità ai sensi del o in connessione al Contratto. Il Fornitore, su richiesta del Compratore, esibirà, di volta in volta, i certificati rilasciati dai propri agenti assicurativi che comprovino il fatto che tale assicurazione è in vigore e fornirà informazioni sui limiti, le date di rinnovo, le proroghe di copertura e le esclusioni. Il Fornitore, se così richiesto dal Compratore, aggiungerà quest'ultimo come "ulteriore assicurato" nelle polizze assicurative del Fornitore.

18. Diritti di Proprietà Intellettuale

18.1 Nei casi in cui il Compratore abbia finanziato lo sviluppo di tutti o di parte dei Beni, tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale nell'opera sviluppata resteranno in capo al Compratore. Il Fornitore cede sin d'ora al Compratore la totalità dei suoi diritti, titoli ed interessi, presenti e futuri in e in relazione a tali Diritti di Proprietà Intellettuale ed assicurerà l'assegnazione/cessione al Compratore di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale da parte di qualunque dipendente o soggetto altrimenti ingaggiato dal Fornitore che possa aver acquisito tali diritti a titolo di legge o altro.

18.2 Il Fornitore (su richiesta ed a spese del Compratore) compirà e stipulerà tutti le azioni, gli atti, i documenti e quant' altro affinché tali diritti siano conferiti al Compratore, fornirà al Compratore (su richiesta ed a spese di quest'ultimo) ogni ragionevole assistenza necessaria per il conferimento di tali diritti al Compratore in qualsiasi parte del mondo, fornendogli prontamente tutte le informazioni relative ai Beni che il Compratore possa ragionevolmente richiedere per consentirgli il pieno esercizio dei suoi diritti proprietari.

18.3 Subordinatamente alle disposizioni degli articoli 18.1 e 18.2, il presente Contratto non intende assolutamente trasferire i Diritti di Proprietà Intellettuale da una parte all'altra parte.

18.4 La titolarità e tutti i Diritti Intellettuali nei disegni, nei progetti, nelle specifiche, nei campioni o negli altri materiali forniti dal Compratore al Fornitore e da utilizzare nella fornitura dei Beni, rimarranno in capo al Compratore. Il Fornitore custodirà in luogo sicuro tali beni/informazioni e li restituirà, se così richiesto, al Compratore. Tali beni/informazioni saranno conservati a rischio del Compratore fintantoché essi saranno in suo possesso o posti sotto il suo controllo. Il Fornitore potrà utilizzare tali beni/informazioni per i soli fini dell'esecuzione del Contratto.

19. Indennità sui Diritti di Proprietà Intellettuale

19.1 Il Fornitore garantisce di essere autorizzato alla fornitura dei Beni in conformità al Contratto e che i Beni non violano i Diritti di Proprietà Intellettuale né altri diritti di terzi. Il Fornitore terrà in tutto e per tutto indenne il Compratore e gli altri membri del Gruppo RBS da ogni Perdita che il Compratore ed i membri del Gruppo RBS possano subire a seguito di eventuali rivendicazioni che il possesso o l'utilizzo dei Beni violino i Diritti di Proprietà Intellettuale o altri diritti di terzi.

19.2 Senza voler limitare gli obblighi del Fornitore ai sensi dell'articolo 19.1, nell'eventualità in cui una tale rivendicazione venisse avanzata, il Fornitore, se così richiesto dal Compratore:-

19.2.1 otterrà per il Gruppo RBS il diritto di continuare ad usare i Beni;

19.2.2 sostituirà o modificherà i Beni con beni, software, dati o servizi con specifiche equivalenti o superiori che non siano in violazione di alcun diritto; oppure

19.2.3 accetterà la restituzione dei Beni e rimborserà al Compratore i prezzi da questi pagati detraendo un importo ragionevole e proporzionato per l'utilizzo, prima della loro restituzione, dei Beni.

19.3 Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità previste altrove nel Contratto non si applicano a nessuna delle responsabilità del Fornitore di cui al presente articolo 19 o a seguito di violazione delle disposizioni dello stesso.

20. Il Gruppo RBS

20.1 Il Fornitore accetta che tutti gli altri membri del Gruppo RBS avranno gli stessi diritti del Compratore ai sensi del Contratto e che il Fornitore avrà gli stessi doveri ed obblighi nei confronti degli altri membri del Gruppo RBS come assunti nei confronti del Compratore.

20.2 In caso di negligenza o violazione del Contratto da parte del Fornitore da cui derivino perdite, danni, costi o spese ("Perdita") per uno dei membri del Gruppo RBS tale Perdita sarà trattata come se fosse stata subita dal Compratore.

- 20.3 Il Compratore potrà ottenere un risarcimento in relazione a qualsiasi Perdita dal Fornitore, subordinatamente ai limiti di responsabilità del Fornitore di cui al Contratto. A tal fine, ogni Perdita subita dai membri del Gruppo RBS (che non sia il Compratore) non sarà trattata come indiretta o consequenziale secondo i termini dell'articolo 17 semplicemente perchè essa è stata subita dai membri del Gruppo RBS e non direttamente dal Compratore.
- 20.4 Le limitazioni di responsabilità di cui al Contratto si applicheranno all'intero Gruppo RBS di modo che esse si applichino a tutte le responsabilità incorse ai sensi del o in connessione al Contratto
- 20.4.1 dal Fornitore nei confronti dell'intero Gruppo RBS; e
- 20.4.2 dall'intero Gruppo RBS nei confronti del Fornitore.
- 20.5 Se e nella misura in cui il Compratore non sia in grado di ottenere il risarcimento della Perdita subita dagli altri membri del Gruppo RBS ai sensi dell'articolo 20.3, ogni membro potrà recuperare tale Perdita direttamente dal Fornitore e far valere il Contratto contro quest'ultimo ai sensi del *Contracts (Diritti di Terzi) Act 1999* ai sensi del diritto inglese (quale che sia la legge applicabile al Contratto). E' tuttavia consentito al Compratore ed al Fornitore di recedere, apportare modifiche o risolvere il Contratto in conformità ai termini dello stesso senza il consenso di qualsiasi altro membro del Gruppo RBS.
- 20.6 Il Fornitore prende atto che le disposizioni del presente articolo 20 sono state notificate agli altri membri del Gruppo RBS.

21. Sopralluoghi ed Informazioni

- 21.1 Il Compratore o i suoi agenti potranno, a condizione che venga dato un preavviso al Fornitore non inferiore a sette (7) giorni, ispezionare e verificare le procedure di quest'ultimo in relazione ai Beni ed al lavoro svolto dallo stesso in relazione ai Beni. Tali sopralluoghi e verifiche si svolgeranno durante il normale orario di lavoro e durante altri ragionevoli orari a seconda delle circostanze. Il Compratore effettuerà tali ispezioni in modo tale da evitare qualsiasi inopportuna interruzione delle attività del Fornitore. Successivamente ad ognuna di tali visite, il Fornitore terrà in debita considerazione le raccomandazioni che il Compratore potrà ragionevolmente fornire.
- 21.2 Il Fornitore fornirà prontamente al Compratore ogni informazione che il Compratore possa ragionevolmente richiedere in relazione ai Beni, incluse le informazioni che il Compratore possa richiedere per consentirgli di adempiere ai requisiti di legge o regolamentari.
- 21.3 Il Fornitore non ricompenserà, direttamente o indirettamente, né si offrirà di ricompensare impiegati o agenti del Compratore o del Gruppo RBS per la stipula da parte del Compratore del Contratto o per il compimento o l'astensione dal compiere qualsiasi azione in relazione al Contratto. Se richiesto, il Fornitore consentirà prontamente ai rappresentanti del Compratore l'accesso ai registri del Fornitore, per verificare che il Fornitore abbia adempiuto a tale impegno.

22. Cambio di Controllo

Il Compratore potrà in qualsiasi momento ordinare che vengano apportate delle aggiunte, delle esclusioni o altre modifiche ai Beni, delle modifiche alla data di consegna, al programma di fornitura dei Beni o del Contratto. Ogni relativa modifica ai prezzi contrattualmente previsti sarà valutata su una base equa e ragionevole da concordarsi tra il Compratore ed il Fornitore.

23. Risoluzione

- 23.1 Il Compratore potrà risolvere il Contratto con effetto immediato dandone preavviso scritto in caso di violazione da parte del Fornitore di uno qualsiasi dei seguenti articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 e, in presenza di violazione capace di essere rimediata, se il Fornitore manchi di porvi rimedio entro 14 (quattordici) giorni (o maggiore arco di tempo che il Compratore potrà specificare) dalla ricezione della richiesta scritta da parte del Compratore.
- 23.2 Il Compratore potrà risolvere il Contratto con effetto immediato in caso si verifichi un cambio, diretto o indiretto, di controllo del Fornitore o in caso di alienazione della totalità o di parte sostanziale delle attività o dei beni di quest'ultimo.

- 23.3 Il Compratore potrà recedere dal presente Contratto mediante un preavviso scritto di 7 (sette) giorni da darsi al Fornitore. In tal caso, il Compratore pagherà al Fornitore i costi necessariamente e ragionevolmente sostenuti da quest'ultimo nell'esecuzione del Contratto fino al momento del recesso e non recuperabili in alcun modo, quali il riutilizzo o la rivendita di parti dei Beni, a condizione che il Fornitore sia in grado di dimostrare di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per minimizzare tali costi. Il Compratore non avrà nessuna altra responsabilità nei confronti del Fornitore e, senza limitazione di quanto precede, il Compratore non sarà responsabile verso il Fornitore per perdita di guadagni o perdita di profitti derivanti da tale recesso.
- 23.4 Ciascuna parte avrà facoltà di recedere dal presente Contratto nel caso in cui l'altra parte cessi di commerciare o non sia in grado di onorare i suoi debiti alla scadenza, sia stata ammessa ad una procedura di concordato preventivo o amministrazione controllata, fallimentare o liquidazione (salvo nei casi di una normale ristrutturazione), fallimento o altra analoga procedura concorsuale in qualsiasi giurisdizione.
- 23.5 La cessazione del Contratto non avrà efficacia relativamente ai diritti, alle responsabilità ed ai rimedi delle parti sorti prima della cessazione medesima. All'atto della cessazione, ciascuna parte restituirà all'altra tutti gli strumenti di proprietà ed i dati dell'altra parte di cui siano in suo possesso.

24. Forza Maggiore

Fatte salve le altre disposizioni del Contratto, nessuna parte sarà responsabile per il ritardo nell'adempimento dei propri obblighi se tale ritardo è attribuibile a circostanze eccezionali che esulino il ragionevole controllo della stessa. Nell'eventualità in cui una parte sia soggetta a tali eccezionali circostanze ne informerà prontamente l'altra parte e, ove possibile, proporrà tempestivamente e, se concordato, implementerà una serie di azioni atte a minimizzare l'effetto di tali circostanze eccezionali sull'esecuzione del Contratto. Tuttavia, tali circostanze eccezionali daranno giustificazione al ritardo nell'inadempimento del Fornitore ai sensi presente articolo solo a condizione che il Fornitore non manchi di implementare il piano di continuità delle attività di disaster recovery a cui si è fatto riferimento nell'articolo 16.

25. Requisiti e standard legali e regolamentari

- 25.1 Ove, nel corso del Contratto, vi siano cambiamenti legislativi nella, o in relazione alla, fornitura dei Beni, la responsabilità della conformità a tali cambiamenti ricadrà unicamente sul Fornitore che ne sosterrà gli eventuali ulteriori costi.
- 25.2 Il Fornitore prende atto che il Gruppo RBS è soggetto al regolamento FSA e ad altri regolamenti nei paesi in cui i membri del Gruppo RBS operano. Il Fornitore accetta di fornire al Gruppo RBS tutta l'assistenza ragionevolmente richiesta da quest'ultimo per soddisfare tali requisiti in connessione alla fornitura dei Beni.
- 25.3 Il Fornitore si impegna ad attenersi, durante la propria permanenza presso le sedi del Gruppo RBS, e ad assicurare che i suoi impiegati, agenti e subappaltatori si attengano, a tutte le procedure sulla sicurezza come di volta in volta applicabili alle sedi del Gruppo RBS e che sono state comunicate al Fornitore o ai suoi dipendenti, agenti e subappaltatori.
- 25.4 In caso di violazione di tali procedure di sicurezza da parte del Fornitore o dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori, il Compratore potrà:-
- 25.4.1 richiedere al Fornitore l'immediato allontanamento dalla consegna o fornitura dei Beni qualsiasi dipendente, agente o subappaltatore del Fornitore che abbia violato tali procedure (senza che ciò abbia effetti sugli obblighi del Fornitore a consegnare o eseguire i Beni in conformità al Contratto), e/o
- 25.4.2 risolvere il Contratto con effetto immediato.
- 25.5 Il Fornitore si impegna nei confronti del Compratore a consegnare o fornire i Beni nel rispetto di (a) tutte le leggi, le disposizioni regolamentari, gli statuti, i codici di pratica, gli standard in vigore nel Territorio e gli standard europei o internazionali di volta in volta applicabili alla consegna o alla fornitura dei Beni, e (b) tutte le politiche e le procedure di lavoro del Gruppo RBS rese note dal Compratore al Fornitore (incluso il Codice Etico per i Fornitori del Gruppo contenuto sul sito RBS www.rbs.com/crpolices) ed ogni requisito di Selezione di Preassunzione del Gruppo RBS reso noto dal Compratore al Fornitore.

26 Disposizioni generali

- 26.1 Il Fornitore non cederà, trasferirà o subappalterà il Contratto né, in tutto o in parte, alcuno dei suoi diritti ed obblighi di cui allo stesso senza il preventivo consenso scritto del Compratore. Ove il Compratore acconsenta al subappalto, il Fornitore rimarrà responsabile dell'esecuzione del Contratto come se lo stesso non fosse stato subappaltato e sarà responsabile degli atti e delle omissioni dei suoi subappaltatori. Il Compratore potrà cedere o trasferire il Contratto senza consenso.
- 26.2 Nessun ritardo, negligenza o indulgenza da parte di una delle parti nell'esercizio nei confronti dell'altra parte dei termini o delle condizioni del Contratto avrà valore o sarà intesa come rinuncia né in alcun modo pregiudicherà qualsiasi diritto di quella parte ai sensi del o in connessione al Contratto.
- 26.3 Nessuna rinuncia o modifica al Contratto sarà vincolante o efficace se non mediante atto scritto firmato dai rappresentanti autorizzati sia del Fornitore che del Compratore.
- 26.4 Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del Contratto sia considerata non conforme alla legge e possa essere eliminata senza che ciò alteri la sostanza del Contratto, tale disposizione non conforme alla legge verrà eliminata e le rimanenti disposizioni rimarranno valide ed efficaci.
- 26.5 Il Fornitore non pubblicizzerà né farà pubblici annunci, senza il preventivo consenso scritto del Compratore, in relazione alla sua fornitura di beni, software, dati o servizi al Gruppo RBS.
- 26.6 Le parti del Contratto sono contraenti indipendenti. Nessuna delle clausole del presente Contratto sarà interpretata in modo tale da implicare che si sia instaurato tra le Parti un rapporto di partnership o di agenzia o di *joint venture*. Nessuna delle parti si proporrà come soggetto autorizzato a vincolare in alcun modo l'altra parte o a rilasciare dichiarazioni per conto dell'altra parte.
- 26.7 Qualsiasi disposizione del Contratto che, espressamente o implicitamente, sia intesa a sopravvivere alla risoluzione o al completamento del Contratto permarrà nella sua validità ed efficacia.
- 26.8 I titoli dei paragrafi del presente Contratto sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali.
- 26.9 Se non diversamente ed espressamente previsto, il presente Contratto sostituisce ogni precedente accordo, contratto ed intesa relativa alla materia oggetto del presente accordo e costituisce l'unico ed integrale accordo tra le Parti in relazione alla materia oggetto dello stesso. Il Contratto non sostituisce ogni distinto obbligo di riservatezza tra le parti se non diversamente ed espressamente previsto altrove nel Contratto.
- 26.10 Nessuna disposizione del Contratto pregiudicherà qualsiasi condizione o garanzia, espressa o implicita, o rimedio legale fornita in relazione ai Beni da statuti, consuetudini, leggi o regolamenti, sia statali che locali.

27 Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Il Contratto sarà disciplinato ed interpretato secondo le leggi dello stato in cui ha sede il Compratore e qualsiasi controversia sorta in relazione allo stesso sarà di competenza dei tribunali di tale stato. Il Compratore sarà libero di agire contro il Fornitore nei tribunali di tale stato o nei tribunali di ogni altro stato autorizzati a dirimere la controversia. Il Fornitore promuoverà azioni legali nei confronti del Compratore solo avanti i tribunali dello stato in cui quest'ultimo ha sede. In caso di controversie sorte tra le parti in relazione al Contratto, le parti tenteranno inizialmente di addivenire, entro un ragionevole arco di tempo, ad una soluzione amichevole e potranno, a seguito di accordo, sottoporre la controversia a mediazione o all'attenzione di un esperto o di un arbitro.

28 Ordine di precedenza

In ipotesi di conflitto o divergenze tra gli elementi del Contratto elencati qui di seguito, varrà il seguente ordine di precedenza:-

- 28.1 l'Ordine di Acquisto,

28.2 i Termini Speciali, e poi

28.3 la Specifica.